

REGOLAMENTO (CE) N. 1100/2001 DELLA COMMISSIONE**del 5 giugno 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 745/2001⁽⁴⁾, prevede la sorveglianza dell'importazione dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione per la sorveglianza delle importazioni preferenziali⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001⁽⁶⁾.
- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura⁽⁷⁾ concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali del ciclo Uruguay

Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 1997, il 1998, il 1999 e il 2000, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i limoni, le albicocche, le pesche, comprese le pesche noci e le prugne.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 1° giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 107 del 18.4.2001, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione	Livelli limite (tonnellate)
78.0015	ex 0702 00 00	Pomodori	— 1° ottobre-31 marzo	718 828
78.0020			— 1° aprile-30 settembre	1 174 823
78.0065	ex 0707 00 05	Cetrioli	— 1° maggio-31 ottobre	11 881
78.0075			— 1° novembre-30 aprile	6 621
78.0085	ex 0709 10 00	Carciofi	— 1° novembre-30 giugno	661
78.0100	0709 90 70	Zucchine	— 1° gennaio-31 dicembre	9 867
78.0110	ex 0805 10 10 ex 0805 10 30 ex 0805 10 50	Arance	— 1° dicembre-31 maggio	372 855
78.0120	ex 0805 20 10	Clementine	— 1° novembre-fine febbraio	289 518
78.0130	ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi	— 1° novembre-fine febbraio	117 200
78.0155	ex 0805 30 10	Limoni	— 1° giugno-31 dicembre	289 508
78.0160			— 1° gennaio-31 maggio	14 586
78.0170	ex 0806 10 10	Uve da tavola	— 21 luglio-20 novembre	256 320
78.0175	ex 0808 10 20 ex 0808 10 50 ex 0808 10 90	Mele	— 1° gennaio-31 agosto	1 052 182
78.0180			— 1° settembre-31 dicembre	588 285
78.0220	ex 0808 20 50	Pere	— 1° gennaio-30 aprile	269 823
78.0235			— 1° luglio-31 dicembre	96 939
78.0250	ex 0809 10 00	Albicocche	— 1° giugno-31 luglio	178 499
78.0265	ex 0809 20 95	Ciliege, diverse dalle ciliege acide	— 21 maggio-10 agosto	153 116
78.0270	ex 0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	— 11 giugno-30 settembre	255 305
78.0280	ex 0809 40 05	Prugne	— 11 giugno-30 settembre	54 177»